


Comune di Striano
Città Metropolitana di Napoli

***Progetto di riqualificazione del Centro
Intermodale di Scambio - Area P.I.P.***



TAV.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA:

1.5

Capitolato speciale

R.U.P.

Dott. Arch. Vittorio Celentano

UFFICIO TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Visto: Il Sindaco
Antonio Del Giudice

Riservato all'Ufficio

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

**ART. 2 - DESTINAZIONE- DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA- PRINCIPI RELATIVI
ALLA STRUTTURA**

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO

ART. 6 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

ART. 8 - CANONE- IMPORTO DEL CONTRATTO

ART. 9 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 11 - SUBCONCESSIONE-SUBPPALTO

ART. 12 - TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 13 - SICUREZZA

ART. 14 - ELEZIONI DI DOMICILIO DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

ART. 18 - PENALI

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 - RECESSO

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 23 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 25 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è l'edificio "*Centro Intermodale di Scambio*" sito in area P.I.P. del Comune di Striano - Località Saudone -, individuato quale centro di servizi a supporto degli operatori dell'area industriale.

ART. 2 - DESTINAZIONE- DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA- PRINCIPI RELATIVI ALLA STRUTTURA

L'edificio *Centro Intermodale di Scambio*, situato in area P.I.P. del Comune di Striano, di cui si allega planimetria che ne evidenzia i dettagli e le superfici, si sviluppa su due piani (piano terra – primo piano) e sinteticamente:

Il piano terra comprende:

- Sala Congressi (capienza circa 40 persone);
- Hall di ingresso sala congressi;
- Bar/fast-food;
- Officina meccanica;
- n. 3 Shop;
- Sportello bancario;
- n.1 blocco servizi igienici per il pubblico tutti dotati di antibagno;

Il primo piano comprende:

- Uffici;
- Foresteria;
- n.2 blocco servizi igienici per il pubblico tutti dotati di antibagno.

Il complesso è dotato dell'attrezzatura e dell'impiantistica minima di base completamente a norma: è dotato di allacciamento per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas.

Arredamenti e Attrezzature

Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese agli arredamenti ed alle attrezzature necessari alla perfetta esecuzione dei servizi, che oltre ad essere adeguati dovranno avere la certificazione – da esibire su richiesta - attestante l'idoneità e la conformità alle normative vigenti, di carattere tecnico, igienico, sanitario e di sicurezza nonché quelle dei relativi corretti montaggi effettuati.

Il Concessionario dovrà effettuare a proprio carico l'insediamento delle attrezzature e ritenersi altresì responsabile della loro perfetta installazione.

Le attrezzature e i materiali acquistati dal Concessionario rimarranno di proprietà dello stesso.

In caso di cessazione, per qualsivoglia causa, il Concessionario avrà diritto a portare via tutti gli arredi, le attrezzature di sua proprietà e le scorte immagazzinate; non avrà invece diritto a richiedere alcuna indennità e/o rimborso.

Modifiche e innovazioni alla struttura / impianti

Qualsiasi intervento di sistemazione o adattamento dei locali proposto dal Concessionario dovrà essere autorizzato in forma scritta dal Comune.

Tutte le migliorie ed innovazioni (immobili, impianti, ecc.) al termine della concessione resteranno acquisite, senza corrispettivo, al patrimonio comunale, senza che il concessionario possa pretendere rimborsi di sorta.

Vincolo d'uso

E' consentito al Concessionario il cambio di destinazione d'uso dei locali dell'edificio Centro Intermodale di Scambio previa autorizzazione del Comune.

Lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio, rimane operante limitatamente al periodo di concessione. Nel caso di anticipata risoluzione della concessione o alla sua scadenza naturale, il concessionario perde il diritto di esercitare tale attività senza vantare diritti di qualsiasi natura.

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La stipulazione del contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto da parte del Concessionario equivale altresì a **presa in consegna**.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà comunque procedere, mediante sottoscrizione di specifico verbale, alla consegna del Centro Intermodale di Scambio messo a disposizione per lo svolgimento del servizio e quindi all'avvio dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 32 del comma 8 del D.lgs. n.50/2016 al fine di garantire il preminente interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio all'area industriale.

L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di consegna dell'immobile, che verrà predisposto dall'Ufficio Tecnico - Servizio Lavori Pubblici- del Comune di Striano.

Dal momento della consegna (mediante stipula contratto o consegna anticipata) il Concessionario matura l'obbligo di corresponsione del canone di cui al successivo art. 8.

➤ **Obblighi generici**

Il Concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali che riceve in concessione, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, obbligandosi altresì a restituirli all'Amministrazione alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati in uno stato manutentivo tale da garantire il successivo riutilizzo, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali.

La riconsegna dei locali, avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza.

In qualunque momento l'Amministrazione potrà effettuare verifiche, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del Concessionario – fatta salva la normale usura – quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione provvederà agli interventi necessari addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 20%.

Tutte le attrezzature che il concessionario riterrà necessario installare nei locali che gli vengono concessi in uso dovranno rispondere alle normative di sicurezza, igiene e sicurezza antincendio.

Il Concessionario deve:

- a) essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa vigente per l'esecuzione del servizio di bar e ristorazione e attenersi alle normative che disciplinano la materia della ristorazione collettiva ivi compresa l'applicazione del sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 852/2004. Tutte le autorizzazioni o licenze, di cui sopra, saranno intestate al Concessionario che si impegna a fornirne copia all'Amministrazione;
- b) si obbliga a provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

➤ **Obblighi specifici**

Il Concessionario si obbliga a realizzare interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale dell'edificio nonché dovrà garantire quotidianamente la pulizia della struttura all'interno e sull'area pertinenziale.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere anche alla manutenzione ordinaria e ad eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione come previsto dal Piano di Autocontrollo, qualora emergesse la necessità.

Sono, altresì, a carico del Concessionario tutti gli oneri inerenti la raccolta differenziata, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle indicazioni e degli orari stabiliti dalla società affidataria del servizio di igiene ambientale e secondo quanto stabilito dal vigente regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Dovrà essere formalmente incaricato il/i responsabile/i della sicurezza di tutti gli spazi concessi mediante la presente concessione. Il/i nominativo/i dovranno essere formalmente comunicati al Comune.

ART. 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Concessionario si impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali e gli impianti messi a disposizione dal Comune, applicando corretti metodi di pulizia e uso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare:

- La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali destinati all'attività, di cui alle allegate planimetrie, è a carico del Concessionario.
- L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali è a carico del Concessionario, previa autorizzazione del Comune.

Rientrano nella manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti ad effettuare una corretta e diligente conduzione delle strutture, che ne garantiscono l'efficienza e la durata nel tempo; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento

imprevedibile, in modo da mantenere l'edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data del presente Capitolato. Ogni intervento eseguito sugli impianti deve essere eseguito e certificato ai sensi del DM 37/2008.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa tutte le opere che, pur non necessarie al mantenimento dell'edificio così come originariamente concepito, sono finalizzate ad un miglior utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamento dei tramezzi, apertura di nuovi passaggi, etc.) o per implementazioni dell'impiantistica (modifica o implementazione dei corpi illuminanti, impianto anti-intrusione etc.).

Restano a carico del Concessionario tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dell'immobile o delle sue componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il Comune può comunque eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al Concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell' art. 1584 del Codice Civile.

Rimangono comunque a carico del Concessionario i danni subiti da soggetti terzi, anche a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura, qualora il Concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il Concessionario deve obbligarsi a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto del Comune di Striano.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio;
- l'offerta tecnica del Concessionario;
- l'offerta economica del Concessionario;
- planimetrie edificio ed aree dati in concessione.

Verrà automaticamente a far parte del contratto anche il verbale di sopralluogo che sarà redatto dal Responsabile dell'UTC - Servizio Lavori Pubblici - del Comune di Striano.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n.50/2016.

ART. 6 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s .m., e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- b) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“*, come aggiornato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- c) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- d) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- e) la Legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- f) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di Legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a

quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

La presente concessione viene affidata per la **durata di anni venti** con decorrenza dal giorno di **consegna dei locali**.

La consegna avviene con la sottoscrizione del contratto ovvero, **nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà procedere, mediante sottoscrizione di specifico verbale, alla consegna del Centro Intermodale di Scambio messo a disposizione per lo svolgimento del servizio e quindi all'avvio dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 32 del comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di garantire il preminente interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio ai cittadini.**

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del Concessionario, in qualsiasi momento, comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima. In caso di recesso da parte del concessionario prima della scadenza del secondo anno di contratto, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi due anni

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi ragioni di interesse pubblico.

Su richiesta del Comune, e qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio di somministrazione nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente in conformità alla normativa vigente, il contratto **si intende prorogato** per il periodo strettamente necessario e comunque per massimo 12 mesi alla conclusione della procedura di nuovo affidamento alle medesime condizioni previste nell'ultimo anno di contratto.

Non configurandosi il rapporto contrattuale come locazione ai sensi della Legge 392/1978 e ss.mm. e ii., al termine del contratto, il Concessionario non può rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per avviamento commerciale.

Il Concessionario assume la custodia delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto di concessione ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comune.

ART. 8 - CANONE- IMPORTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Striano richiederà, per l'intera durata della concessione, un canone concessionario pari a € 50.361,60 annui ovvero pari al maggior importo offerto in sede di gara.

Il suddetto canone sarà versato annualmente all'Amministrazione comunale a un anno dalla data di inizio dell'attività.

Il suddetto canone subirà annualmente, la revisione del prezzo, a partire dal quinto anno di vigenza del contratto, applicando l'indice generale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati al netto dei tabacchi (indice FOI generale al netto dei tabacchi) pubblicato dall'ISTAT.

ART. 9 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il Concessionario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

L'Amministrazione concedente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Concessionario sarà chiamato a rispondere all'Amministrazione concedente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L'Amministrazione concedente si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 11 - SUBCONCESSIONE-SUBPPALTO

E' consentito al Concessionario di subaffittare a terzi la gestione del servizio oggetto di concessione.

Sono consentiti tutti i contratti per la fornitura di beni necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione. Sono inoltre ammissibili tutti i contratti per la realizzazione della manutenzione dei beni mobili e immobili oggetto della concessione.

ART. 12 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Impresa concessionaria è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 13 - SICUREZZA

Il Concessionario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

Il Concessionario s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 14 - ELEZIONI DI DOMICILIO DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA

Il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della Stazione appaltante.

L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

- b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.lgs. n. 196/2003;
- d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B (*"Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza"*) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune;
- e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla Legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Comune di Striano per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
- g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.lgs. n. 196/2003;
- i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

- j) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.lgs. n. 196/2003;
- k) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per il Comune di Striano;
- l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- o) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
- p) Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
- q) Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.
- r) Sono a carico del Concessionario, secondo quanto previsto dal Codice Civile, tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti ivi installati e delle attrezzature presenti all'interno dei locali concessi.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto ed a garanzia degli obblighi derivanti da quest'ultimo, la **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., **pari ad una annualità del canone**, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 D.lgs. 50/2016.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa concessionaria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione al concessionario mediante PEC. Qualora la cauzione definitiva sia prestata sotto forma di garanzia fideiussoria dovrà inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Impresa concessionaria solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, l'Amministrazione, i dipendenti della stessa ditta che operano presso il locale di cui all'art. 1 (uno), nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del presente contratto il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia della struttura, delle attrezzature e di tutti i beni affidati alla medesima, liberando il Comune di Striano, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il Concessionario si impegna a presentare, all'atto della stipulazione del contratto, idonea e specifica polizza assicurativa, da mantenersi valida ed efficace per tutta la durata del contratto, stipulata con una Compagnia di primario rilievo, che copra ogni rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00, per sinistro e per anno, per persona e per animali o cose.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Amministrazione e pertanto qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

L'Impresa concessionaria sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio

personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

ART. 18 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze del presente contratto, l'Amministrazione, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del Concessionario, si riserva la facoltà di applicare penali come di seguito descritto.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Concessionario a mezzo di comunicazione scritta via PEC in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione, all'indirizzo comunicato dal Concessionario; nella contestazione verrà prefissato un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte applicherà le penali che seguono o comunque adotterà le determinazioni che riterrà più opportune.

Nel caso in cui al Concessionario venga applicata una delle penali previste nei punti che seguono, l'Amministrazione invierà formale richiesta di pagamento, nel rispetto delle normative fiscali, indicando il termine perentorio per l'effettuazione dello stesso. Decorso tale termine senza che il pagamento sia stato effettuato, l'importo richiesto sarà liquidato mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del Concessionario di procedere alla sua reintegrazione.

1. In caso di inosservanza delle vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la materia della ristorazione collettiva ivi compresa l'applicazione del sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 852/2004, fermo restando eventuali altre sanzioni stabilite da altre autorità amministrative, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari a € 600,00; una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.
2. In caso di vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità

l'Amministrazione potrà applicare una penale di € 500,00 per ciascun singolo prodotto non conforme, una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C;

3. L'inosservanza del dovere di mantenere pulita l'area del Centro Intermodale di Scambio e aree limitrofe concesse, oggetto di due richiami successivi comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 255,00;
4. in caso di mancato rispetto del divieto di installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo: obbligo di immediata rimozione degli apparecchi e applicazione della penale di € 840,00 per ogni apparecchio installato. Sarà poi applicata un'ulteriore penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione degli apparecchi pari ad € 255,00; nel caso in cui gli apparecchi non vengano rimossi entro 15 giorni l'Amministrazione potrà valutare di risolvere il contratto;

Per tutte le altre infrazioni nonché per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente contratto ivi compresa l'offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica - verificati direttamente dall'Amministrazione o tramite i soggetti di cui l'Amministrazione si può avvalere nello svolgimento dei controlli o in seguito a segnalazione dei fruitori del servizio - l'Amministrazione concedente provvederà a contestare al Concessionario per iscritto tramite PEC l'inadempienza e/o il disservizio, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere all'obbligazione o, eventualmente, presentare proprie osservazioni.

Nel caso in cui il Concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione concedente, la stessa provvederà a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 20 del presente capitolato.

L'entità delle penali è stabilita nel minimo in € 250,00 e nel massimo in € 840,00 ed il suo importo verrà calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso. L'Amministrazione si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali complessivamente nel corso dell'esecuzione del presente contratto di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. con l'invio di PEC.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ritardo nel pagamento del canone superiore a mesi 2;
- c) ingiustificata sospensione del servizio;
- d) sub concessione e subappalto vietato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, e utilizzo anche temporaneo di personale non regolarmente assunto;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso il Concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione concedente stessa, in conformità al presente capitolato;
- g) mancato rispetto ripetuto delle norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la materia della ristorazione collettiva ivi compresa l'applicazione del sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P;
- h) in caso di vendita ripetuta di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto ivi comprese l'assenza, revoca, decadenza annullamento delle autorizzazioni prescritte dalle norme di Legge vigenti in materia per l'esecuzione del servizio;
- j) ripetuto ed ingiustificato mancato rispetto delle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di Legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) reiterazione dell'inosservanza dell'offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica;

- n) mancato reintegro della cauzione entro il termine imposto ai sensi dell'art. 20 del presente contratto;
- o) assenza di copertura assicurativa ai sensi del presente contratto;
- p) violazione delle disposizioni anticorruzione di cui all'art. 29 del presente contratto;
- q) ritardo prolungato oltre il termine indicato, nella rimozione apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo;
- r) Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione concedente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Concessionario.

ART. 20 - RECESSO

Fatta salva l'applicazione dell'art. 21 quinquies, della L. 241/90 la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione all'Impresa concessionaria con preavviso non inferiore a 6 mesi.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del Concessionario, in qualsiasi momento, comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 mesi prima.

In caso di recesso da parte del Concessionario prima della scadenza del secondo anno di contratto, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi due anni.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione concedente ed il Concessionario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Torre Annunziata.

ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario, a pena di nullità del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Striano (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...),

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

- II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Striano (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Striano (...).”.

Il Concessionario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della concessione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il Concessionario ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il Concessionario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n.

ART. 23 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Il Concessionario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del Concessionario.

ART. 25 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.